

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che la Regione Veneto con la Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 ha approvato il cosiddetto “Piano casa”;

Che l’art. 9, comma 5 della Legge Regionale prevede che i comuni deliberino, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4;

Che l’argomento è stato discusso dalla seconda commissione consiliare nella seduta del 22 ottobre 2009;

Che la suddetta commissione ha approvato all’unanimità la seguente proposta:

Relativamente all’applicazione dell’art. 2 (Interventi edilizi) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente; nelle Z.T.O. D (aree produttive) dovrà inoltre essere rispettata la distanza minima assoluta di 5 metri dalle altre Z.T.O.;

2) nelle Z.T.O. dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso residenziale, le percentuali di ampliamento (20 % e 10 %) andranno calcolate su di essa anziché sul volume;

3) nelle Z.T.O. (B1 e B2) dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, le percentuali di ampliamento (20 % e 10 %) andranno calcolate su di essa anziché sulla superficie coperta;

4) l’articolo non si applica per gli edifici a blocco che superano l’indice di 0.60 mq/mq;

5) l’articolo non si applica per gli edifici situati in zona territoriale impropria individuati dal vigente PRGC come attività produttive da dismettere;

6) l’articolo non si applica nei PIRUEA;

7) Si applica anche per gli annessi rustici con la prescrizione vincolante della ricomposizione volumetrica nel caso di presenza di più immobili e di situazioni di degrado architettonico.

Relativamente all’applicazione dell’art. 3 (Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente;

- 2) nelle Z.T.O. dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso residenziale, le percentuali di ampliamento (40 % e 50 %) andranno calcolate su di essa anziché sul volume;
- 3) nelle Z.T.O. (B1 e B2) dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, le percentuali di ampliamento (40 % e 50 %) andranno calcolate su di essa anziché sulla superficie coperta;
- 4) l'articolo non si applica per gli edifici a blocco che superano l'indice di 0.60 mq/mq;
- 5) l'articolo non si applica per gli edifici situati in zona territoriale impropria individuati dal vigente PRGC come attività produttive da dismettere;
- 6) l'articolo non si applica nei PIRUEA;
- 7) si applica anche per gli annessi rustici con gli indici di cui all'art. 2 della L.R. 14/2009 e con la prescrizione vincolante della ricomposizione volumetrica nel caso di presenza di più immobili e di situazioni di degrado architettonico; si applica la stessa percentuale di aumento volumetrico/superficie dell'art. 2 della L.R. 14 (20 % e 10 %);
- 8) l'art. non si applica nelle Z.T.O. D (aree produttive).

Relativamente all'applicazione dell'art. 4 (Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

- 1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente;

Relativamente all'applicazione dell'art. 9 (Ambito di applicazione. Comma 1 lett. a) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

- 1) si precisa che i centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono individuati nel vigente PRGC come "zona A";

Che si ritiene che gli articoli relativi alle attività in zona impropria debbano essere meglio specificati proponendo la seguente nuova formulazione:

- 5) l'articolo non si applica per gli edifici situati in zona territoriale impropria, agli edifici in cui si esercitano attività incompatibili con la zona di appartenenza e a quelli individuati come attività produttive da dimettere dal vigente PRGC;

UDITA la relazione illustrativa dell'assessore all'urbanistica Mara Bragato che viene allegata alla presente deliberazione sub lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

DOPO i seguenti interventi:

LORENZON : Come componente della Commissione Urbanistica intende sottolineare il buon lavoro svolto e il risultato raggiunto con la partecipazione di fattiva di tutti i membri, grazie anche alla chiarezza con la quale è stato presentato l'argomento da parte dei tecnici e la documentazione che è stata depositata. Va dato atto anche che sia il Presidente Baradel che l'assessore Bragato hanno saputo accogliere positivamente le osservazioni ,

VERONELLI : Si associa e ringrazia l'assessore, il Presidente tutti i componenti ed anche soprattutto gli esperti esterni che hanno dato un forte contributo il particolare il sig. Gabatel che ha aiutato il tecnico comunale che comunque aveva già inquadrato bene la situazione. E' stata una esperienza estremamente positiva anche perché in sole due sedute sono state sviluppate alcune cose buone a differenza di tanti altri comuni. La cosa positiva è stata che il lavoro è andato tutto molto molto bene ed anche in tempi stretti per la partecipazione ed il grande senso di democrazia che c'è su quel tavolo. Grazie.

SINDACO : Ringrazia degli interventi. Significa che la commissioni hanno svolto il loro lavoro e di ciò esprime grande soddisfazione

VISTA la L.C. n. 3 del 28.10.2001;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;

VISTO Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42, 2[^] comma lettera b) del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla correttezza tecnica da parte del responsabile del Settore 2[^] e ciò ai sensi degli articoli 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO CHE il Segretario comunale ha svolto in ordine alla presente deliberazione le funzioni previste dall'art. 97, 2[^] comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri comunali presenti e votanti;

- 1) Relativamente all'applicazione dell'art. 2 (Interventi edilizi) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.**

DELIBERA

- 1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente; nelle Z.T.O. D (aree produttive) dovrà inoltre essere rispettata la distanza minima assoluta di 5 metri dalle altre Z.T.O.;

- 2) nelle Z.T.O. dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso residenziale, le percentuali di ampliamento (20 % e 10 %) andranno calcolate su di essa anziché sul volume;
- 3) nelle Z.T.O. (B1 e B2) dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, le percentuali di ampliamento (20 % e 10 %) andranno calcolate su di essa anziché sulla superficie coperta;
- 4) l'articolo non si applica per gli edifici a blocco che superano l'indice di 0.60 mq/mq;
- 5) l'articolo non si applica per gli edifici situati in zona territoriale impropria, agli edifici in cui si esercitano attività incompatibili con la zona di appartenenza e a quelli individuati come attività produttive da dimettere dal vigente PRGC;
- 6) l'articolo non si applica nei PIRUEA;
- 7) Si applica anche per gli annessi rustici con la prescrizione vincolante della ricomposizione volumetrica nel caso di presenza di più immobili e di situazioni di degrado architettonico.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri comunali presenti e votanti;

2) Relativamente all'applicazione dell'art. 3 (Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

DELIBERA

- 1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente;
- 2) nelle Z.T.O. dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso residenziale, le percentuali di ampliamento (40 % e 50 %) andranno calcolate su di essa anziché sul volume;
- 3) nelle Z.T.O. (B1 e B2) dove ai sensi del vigente P.R.G.C. si applica la S.n.P. per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, le percentuali di ampliamento (40 % e 50 %) andranno calcolate su di essa anziché sulla superficie coperta;
- 4) l'articolo non si applica per gli edifici a blocco che superano l'indice di 0.60 mq/mq;
- 5) l'articolo non si applica per gli edifici situati in zona territoriale impropria, agli edifici in cui si esercitano attività incompatibili con la zona di appartenenza e a quelli individuati come attività produttive da dimettere dal vigente PRGC;
- 6) l'articolo non si applica nei PIRUEA;
- 7) si applica anche per gli annessi rustici con gli indici di cui all'art. 2 della L.R. 14/2009 e con la prescrizione vincolante della ricomposizione volumetrica nel caso di presenza di più immobili e di situazioni di degrado architettonico; si applica la stessa percentuale di aumento volumetrico/superficie dell'art. 2 della L.R. 14 (20 % e 10 %);
- 8) l'art. non si applica nelle Z.T.O. D (aree produttive).

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri comunali presenti e votanti;

3) Relativamente all'applicazione dell'art. 4 (Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

DELIBERA

- 1) sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dal PRGC vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri comunali presenti e votanti;

4) Relativamente all'applicazione dell'art. 9 (Ambito di applicazione. Comma 1 lett. a) della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14.

DELIBERA

- 1) si precisa che i centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono individuati nel vigente PRGC come "zona A";

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e separata per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri presenti e votanti;

- 1) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.